

STATUTO DEL

"CONSORZIO DI TUTELA FICHI DI COSENZA D.O.P.."

**(FILIERA ORTOFRUTTICOLA TRASFORMATI- DECRETI MIPAAFT
DEL 12/04/2000 E SEG.)**

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'art.14, comma 15 e seguenti, della Legge 21 dicembre 1999, n.526, e ai sensi dell'art.2602 e ss. del codice civile è costituito un consorzio volontario che assume la denominazione:

"CONSORZIO DI TUTELA DEI FICHI DI COSENZA D.O.P."

(d'ora in poi "consorzio").

ART.2 - DURATA

La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei consorziati salvo il diritto di recesso dei consorziati dissenzienti.

Il consorzio potrà essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati all'articolo 2611 del codice civile ed al successivo articolo 25 del presente statuto.

ART. 3 - SEDE

Il consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Bisignano (CS) e può tenere assemblee, riunioni del consiglio d'amministrazione ed incontri nel territorio

dei comuni compresi nella perimetrazione di cui all'art.3 del disciplinare dop registrato.

ART.4 - REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono far parte del consorzio tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, iscritte al sistema di controllo della D.O.P. Fichi di Cosenza, appartenenti alle seguenti categorie:

- **produttori agricoli**
- **imprese di lavorazione**
- **confezionatori.**

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali, così come previsto dall'art.3 del D.M. del 12 aprile 2000, N.61414 ed in particolare quanto riportato all'art.3 e art.4, lett. B) del D.M. del 12 aprile del 2000, n.61413.

I soggetti che desiderano far parte del consorzio inoltrano richiesta di ammissione, in forma scritta, mediante invio di raccomandata a/r o di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata del consorzio.

Tale richiesta dovrà essere indirizzata al consiglio di amministrazione, e contenere le seguenti informazioni:

a) se impresa individuale:

nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale o P.IVA, attività (produttore agricolo e/o impresa di lavorazione), domicilio fiscale e sede dell'attività, recapiti telefonici ed indirizzo e mail pec.

b) se impresa in forma associata:

ragione sociale, sede legale ed operativa, recapiti telefonici ed indirizzo e mail pec, legale rappresentante, P.IVA, copia della delibera con la quale l'organo competente ha deliberato l'adesione al consorzio ed autorizzato il legale rappresentante a presentare la domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato dal MIPAAFT, di avvenuta iscrizione dell'azienda al sistema di controllo e certificazione.

La stessa domanda dovrà contenere: l'indicazione dell'ubicazione dei locali adibiti a lavorazione se trattasi di impresa di lavorazione e/o confezionatore; l'ubicazione e l'estensione della superficie produttiva che deve essere compresa nell'areale di produzione delimitato dall'art.3 del disciplinare di produzione della DOP fichi di Cosenza.

La domanda dovrà inoltre riportare esplicita dichiarazione di aver letto il presente statuto, di accettarne in pieno il contenuto e di assumere formale

impegno all'osservanza di ogni decisione assunta dagli organi consortili nel rispetto del presente statuto e di quanto stabilito all'art 6.

ART. 5 - SCOPI

Il consorzio non persegue fini di lucro ed ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della D.O.P. fichi di Cosenza:

- 1) promuovere l'applicazione del disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della D.O.P. fichi di Cosenza anche mediante la realizzazione di programmi di ricerca;
- 2) promuovere e sostenere iniziative finalizzate, oltre che al miglioramento qualitativo, ad esaltare le innumerevoli qualità del prodotto;
- 3) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della D.O.P. fichi di Cosenza;
- 4) tutelare e difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all' estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati illegittimamente ed abusivamente, la denominazione registrata "Fichi di Cosenza", il marchio consortile ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi e che possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori;

5) promuovere e realizzare iniziative per diffondere, in Italia ed all'estero, la conoscenza e la diffusione della D.O.P. "Fichi di Cosenza" nonché delle sue caratteristiche di qualità;

6) scegliere l'organismo di controllo privato autorizzato ai sensi dell'art.39 del Regolamento UE 1151/2012, collaborare all'applicazione del sistema di controllo con tale organismo e con tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel disciplinare registrato e promuoverne l'adesione da parte di tutti i soggetti che ne hanno titolo;

7) collaborare nelle attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.14, comma 15, lettera d) della Legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., nell'attività di vigilanza, nonché con tutti gli altri organi pubblici preposti.

Inoltre il consorzio nell'ambito degli scopi statutari svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati;

1) favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad

organizzare e facilitare la commercializzazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione della D.O.P. "Fichi di Cosenza";

2) supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

3) assiste i consorziati in ogni questione di interesse comune e fornisce assistenza tecnica e giuridica per le questioni attinenti la produzione e commercializzazione della D.O.P.;

4) promuove intese tra i consorziati atte a valorizzare la produzione della D.O.P. "Fichi di Cosenza" e ad accrescerne la conoscenza;

5) intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

Per il conseguimento degli scopi consortili indicati nel presente articolo e nello statuto, il consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

ART. 6 - OBBLIGHI PER TUTTI I CONSORZIATI

Tutti i consorziati, con l'adesione al consorzio assumono formalmente l'impegno:

1) di osservare il presente statuto e le deliberazioni emanate per il conseguimento degli scopi consortili;

2) di versare il contributo di ammissione nella forma e nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto;

3) di versare i contributi annuali ordinari di gestione e quelli straordinari per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi consortili, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto;

4) di non promuovere iniziative e realizzare attività in concorrenza con quelle del consorzio;

5) di sottoporre al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 26 tutte le controversie con il consorzio;

6) di denunciare tempestivamente al consorzio ogni variazione inerente la forma di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla in seno al consorzio;

7) di rispettare tutto quanto statuito dal disciplinare di produzione;

8) consentire ed agevolare la vigilanza da parte del consorzio e consentendo ed agevolando il controllo da parte dell'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato;

9) di non chiedere, per la durata del consorzio, la divisione del fondo consortile.

ART. 7 - MODALITÀ DI AMMISSIONE, DURATA DEL CONTRATTO

Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione, con parere motivato, nella prima seduta successiva alla presentazione della stessa e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Comunicazione della decisione assunta dal consiglio deve essere inviata, al richiedente, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 15 gg. dalla seduta con invito, nel caso di favorevole parere, al versamento della quota di ammissione da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione.

L'annotazione nel libro dei consorziati avverrà a versamento avvenuto della quota di ammissione.

L'aspirante consorziato, nel caso di rigetto, potrà ripresentare la domanda al venir meno delle cause ostative indicate nella motivazione indicata nella delibera.

Il contratto tra consorzio e consorziato si intende a tempo indeterminato ferma restando la facoltà del consorziato di recedere in qualunque momento ai sensi dell'art.8.

I consorziati hanno diritto a tutte le prerogative derivanti dal presente statuto ed in particolare:

1) di qualificarsi quali appartenenti al consorzio di tutela della D.O.P. Fichi di Cosenza ed usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari e dalle deliberazioni sociali;

2) di esercitare tutti i diritti che discendono dall'adesione al consorzio;

3) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;

4) utilizzare il marchio consortile (qualora adottato).

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE

I consorziati potranno recedere, in qualsiasi momento, dal consorzio previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec, indirizzata al consiglio di amministrazione. Il recesso acquista efficacia dalla data di ricezione della raccomandata. Dalla stessa data il recedente decade da qualunque carica e da eventuali incarichi assunti in seno al consorzio. Il socio receduto è obbligato ad assolvere agli impegni finanziari assunti sino all'esercizio finanziario in corso.

Il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione del consorziato nei casi seguenti:

A) abbia perduto anche uno solo dei requisiti essenziali per l'ammissione al consorzio;

B) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

C) sia moroso da oltre 6 mesi nel pagamento di quote, contributi e di quanto altro dovuto al consorzio;

D) si sia reso inadempiente verso il consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto,

E) si sia reso responsabile di atti che arrechino nocumento al consorzio o costituenti grave inosservanza alle disposizioni di legge e al presente statuto, all'eventuale regolamento interno approvato dal mipaافت o alle deliberazioni degli organi del consorzio.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa delibera del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

L'esclusione può essere impugnata nei modi di cui all'articolo 26 del presente statuto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

L'escluso o receduto non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo. La quota associativa del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile. Il consorziato escluso o receduto dovrà comunque cessare immediatamente l'utilizzo degli eventuali contrassegni e marchi consortili. Coloro che subentrano a titolo

inter vivos o mortis causa ad un Consorziato nella conduzione della stessa azienda, sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione e restano impegnati nei confronti del consorzio nei relativi diritti ed obblighi. Tutte le modificazioni relative ai consorziati per recesso, esclusioni, trasferimenti d'azienda, devono essere iscritte nell'apposito libro dei consorziati, a cura del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data in cui dette modificazioni si sono verificate. Il domicilio legale di ogni consorziato, per ogni rapporto con il consorzio, si intende a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci di cui sopra.

ART. 9-FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito:

1. dal contributo versato da ciascuno dei consorziati alla costituzione del consorzio;
2. dal contributo di ammissione, versato dai nuovi consorziati;
3. da eventuali donazioni, lasciti ed atti di liberalità di persone fisiche, giuridiche o enti;
4. dagli avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva;

5. dai beni acquistati dal consorzio a qualsiasi titolo.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del consorzio che all'atto del suo scioglimento.

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati durante la vita del consorzio. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

ART. 10 -CONTRIBUTI -

Al versamento dei contributi dovuti per la fornitura di servizi che il consorzio espleta esclusivamente a favore dei consorziati e per le attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art.14 della legge n.526 del 21 dicembre 1999 sono tenuti esclusivamente i consorziati e sono costituiti:

A) dal contributo annuale stabilito dal consiglio di amministrazione da addebitarsi, in un'unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a tutti i soggetti iscritti nel libro dei consorziati al 31 ottobre dello stesso anno;

B) da contributi straordinari, stabiliti dal consiglio di amministrazione, per sostenere attività e finalità straordinarie comunque attinenti agli scopi

statutari, e non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art.14 della legge N.526 del 21 dicembre 1999, da corrisondersi nella misura di volta in volta, stabilita dal consiglio medesimo;

C) da ogni altra tariffa richiesta nel caso specifico dal consiglio di amministrazione per il conseguimento degli scopi statutari.

ART. 11 - RIPARTIZIONE COSTI

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n.410, Art.1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art.14, comma 15 e ss. Della legge 526 del 21 dicembre 1999, sono posti a carico di:

A) tutti i soggetti che aderiscono al consorzio;

B) tutti le imprese di lavorazione iscritte al sistema di controllo della D.O.P. Fichi di Cosenza, siano esse aderenti o non aderenti al consorzio;

La quota da porre a carico di ciascuna delle categorie della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria stessa dall'art.3, del D.M. n.61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla/e categoria/e stessa/e dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata e certificata dall'organismo di controllo pubblico o

privato .

ART. 12 - ORGANI CONSORTILI

Sono organi del consorzio:

- l'assemblea dei consorziati;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente e il vice presidente;
- il collegio sindacale.

ART 13 - LIBRI SOCIALI

Il consorzio deve tenere oltre a quelli previsti dalla legge i seguenti libri:

- 1) il libro dei consorziati;
- 2) il libro delle assemblee
- 3) il libro del consiglio di amministrazione
- 4) il libro del collegio sindacale.

ART. 14 - RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI DEL CONSORZIO

I consorziati sono ripartiti nelle categorie di riferimento della filiera, come previsto dal D.M. Del 12 aprile 2000, n.61414 e sono così descritte:

- 1) produttori agricoli;
- 2) imprese di lavorazione;
- 3) confezionatori.

Ogni categoria ha diritto ad essere rappresentata negli organi consortili in quanto partecipe della filiera a D.O.P. FICHI DI COSENZA, nel rispetto del D.M. 12 aprile 2000 n.61413.

Alla categoria delle imprese di lavorazione è riservata la rappresentatività nella misura del 66% (sessantasei per cento).

Alla categoria dei produttori agricoli è riservata la rappresentatività nella misura del 30% (trenta per cento).

Alla categoria dei confezionatori è riservato il restante 4% (quattro per cento).

Tali valori sono riferiti all'ipotesi di totale adesione al consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata al sistema di controllo.

Nel caso di adesione parziale la rappresentatività è ridotta, ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.M. del 12 aprile 2000, di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al consorzio.

ART.15 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel libro dei consorziati alla data di 60 giorni precedente quella fissata per l'assemblea ed in regola con il versamento della quote di cui all'articolo 10 e 11 del presente statuto.

L'assemblea è convocata dal presidente quando questi ne avveda l'opportunità, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei consorziati, presso la sede del consorzio

od in altro luogo indicato dal presidente, mediante un avviso di convocazione da spedire al domicilio del consorziato, risultante dal libro dei consorziati, con raccomandata, fax o e-mail su indirizzo pec del consorziato, almeno dieci giorni prima del giorno fissato. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima convocazione e quelli per la eventuale seconda convocazione da prevedere in un giorno diverso dalla prima convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio.

In caso di assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal vice presidente e in assenza di questi dal consigliere più anziano. Le funzioni di segretario saranno svolte da un incaricato nominato dal presidente. Il verbale va sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile precedente.

Ogni consorziato ha diritto di esprimere il proprio voto attribuito ai sensi del successivo art.18.

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

A. approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;

B. nomina i componenti del consiglio di amministrazione nelle forme previste dal presente statuto;

C. nomina, su proposta del CDA, i componenti del collegio sindacale, sia deliberando direttamente sia delegando il Consiglio con o senza predeterminazione di limiti o criteri;

D. determina il compenso del collegio sindacale, sia deliberando direttamente sia delegando il consiglio con o senza predeterminazione di limiti o criteri;

E. delibera la scelta dell'organismo di controllo;

F. delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal presidente, dal consiglio di amministrazione e comunque riservati dal presente statuto;

G. delibera le proposte di modifica al disciplinare di produzione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le assemblee straordinarie. Tali deliberazioni, una volta adottate, dovranno essere sottoposte, per l'approvazione, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e Turismo - MIPAAF.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza del numero dei consorziati

nonché dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati presenti e/o rappresentati e dei voti validi.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

Una volta adottate le deliberazioni riguardanti le modifiche al disciplinare di produzione dovranno essere poi sottoposte, per l'approvazione, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo MIPAAFT.

ART. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

A - sulla modifica dello statuto;

B - sulla proroga della durata del consorzio;

C - sullo scioglimento anticipato del consorzio e la nomina dei liquidatori;

D - su ogni altro argomento a questa sottoposto dal consiglio di amministrazione.

E' validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del numero di consorziati e dei voti validi e in seconda convocazione almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia

in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la modifica del disciplinare, la proroga della durata del consorzio, lo scioglimento anticipato del consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima che in seconda convocazione, con i 2/3 dei voti validi.

Una volta adottate le deliberazioni riguardanti le modifiche allo statuto e quelle al disciplinare di produzione dovranno essere poi sottoposte, per l'approvazione, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo MIPAAFT.

ART.18 - VOTI

Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato e certificato, determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllata e certificato da parte dell'organismo di controllo autorizzato per la medesima categoria nell'anno solare precedente.

Alla categoria delle imprese di lavorazione è riservata una percentuale di rappresentanza negli organi pari al 66% (sessantasei per cento); alla categoria dei produttori agricoli è riservata una percentuale di

rappresentanza pari al 30% (trenta per cento), mentre alla categoria dei confezionatori è riservata la restante percentuale del 4% (quattro per cento).

Ciò in caso di adesione totale al consorzio degli appartenenti alle medesime categorie.

La determinazione del numero e dell'ampiezza delle classi di cui al comma 1 del presente articolo verranno definite con apposito regolamento, predisposto dal consiglio di amministrazione in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della filiera "FICHI DI COSENZA", secondo quanto espressamente previsto nei dd. Mm. Del 12 aprile 2000 nn.61413 e 61414, riguardanti i requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela e i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi e sottoposto al MIPAAFT per la necessaria approvazione.

ART.19 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da consegnare al presidente dell'assemblea prima dell'inizio dei lavori. Nessun consorziato può rappresentare più di due consorziati.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consorzio è amministrato da un Consiglio di

Amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall'assemblea che ne fissa il numero, scelti fra i soci consorziati o legali rappresentanti di consorziati.

La rappresentanza tra le categorie all'interno dell'organo è così stabilita: 66% (sessantasei per cento) alla categoria delle imprese di lavorazione, il 30% (trenta per cento) ai produttori agricoli ed il 4% (quattro per cento) ai confezionatori.

Ai sensi dell'art.2 della Legge 28 luglio 2016, n.154 almeno un terzo dei candidati al consiglio di amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al suddetto genere.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 23 settembre 2020.

Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 23 settembre 2020, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato

a pena di inammissibilità della lista.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del consorzio, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea o al presidente.

Provvede ad ogni atto relativo al personale del consorzio.

Il consiglio si riunisce normalmente nella sede del consorzio ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Di ogni seduta del consiglio è redatto apposito verbale da una persona all'uopo incaricata dal presidente.

Il presidente sottoscrive in ogni caso il verbale.

I componenti del consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno vengono sostituiti ai sensi dell'art.2386 del C.C., con soggetti appartenenti alla stessa categoria del consigliere sostituito.

I consiglieri possono percepire eventuali gettoni di presenza il cui importo è determinato dall'assemblea.

In relazione ai particolari incarichi affidati e svolti

dal presidente è riconosciuto allo stesso, ai sensi dell'art.2389 comma 2 del codice civile, un compenso in forma fissa la cui determinazione è demandata al consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione, con il parere conforme del collegio dei sindaci, potrà dichiarare decaduti dalla carica i consiglieri che dovessero risultare assenti a più di tre riunioni consecutive senza averne giustificato il motivo.

Rientra tra i poteri del consiglio:

1. la determinazione del contributo di ammissione al consorzio;

2. la determinazione di ogni altro contributo, ordinario e straordinario;

3. la nomina di un direttore generale, stabilendone i poteri e i compensi.

4. il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione del consorzio, rimanendo la straordinaria amministrazione di competenza dell'assemblea.

Pertanto, fra l'altro, spetta all'organo amministrativo:

1. deliberare la convocazione dell'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;

2. deliberare su ammissione, recesso e esclusione di

consorzianti;

3. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e fissare contributi e tariffe dovute al consorzio dai consorzianti per l'espletamento delle sue funzioni;

4. deliberare sulla scelta dell'organo di controllo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei consorzianti;

5. individuare il/gli agenti vigilatore/i o stipulare convenzione/i con altri consorzi di tutela riconosciuti

6. avanzare proposte di modifica al disciplinare di produzione ed elaborare eventuale regolamento interno da presentare, entrambi, all'assemblea dei consorzianti;

7. adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto;

8. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili.

Il consiglio di amministrazione uscente continua nell'esercizio dei suoi poteri sino a quando non sia insediato il consiglio di Amministrazione successivo.

Il consiglio d'amministrazione può delegare la realizzazione di attività consortili, come ad esempio, la realizzazione di programmi di promozione, valorizzazione, monitoraggio, vigilanza della D.O.P., ad un comitato composto da n.3 membri, scelti fra gli appartenenti al consiglio di amministrazione,

appartenenti in numero di 1 (uno) alla categoria dei produttori agricoli e in numero di 2 (due) alla categoria delle imprese di lavorazione e confezionamento.

Il comitato dovrà riferire del suo operato, ogni tre mesi, al consiglio di amministrazione.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea e si compone di un membro effettivo e di uno supplente, iscritti al registro dei revisori di cui al D.lgs. 88/1992. I sindaci durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

Il presidente del consorzio è nominato dal consiglio di amministrazione scelto tra i suoi componenti, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per altre due volte.

Il presidente:

A) convoca e presiede l'assemblea dei consorziati e del consiglio di amministrazione;

B) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dall'assemblea e dal consiglio d'amministrazione;

C) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;

D) assume il personale del consorzio;

E) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei libri e documenti consortili.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente e, in caso di assenza di questi, dal consigliere più anziano di età.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

Al presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale del consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

ART. 24 - ESERCIZIO CONSORTILE E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio di amministrazione entro i termini di legge e di statuto, provvederà alla compilazione del conto consuntivo dell'esercizio, comprendente la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione del consorzio. Esso deve essere comunicato al collegio sindacale almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per la convocazione dell'assemblea dei consorziati chiamata alla sua approvazione. Gli amministratori dovranno depositare nella sede legale del consorzio copia del bilancio consuntivo almeno 15

giorni prima della convocazione dell'assemblea.

ART. 25 - SCIoglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del consorzio, l'assemblea dei consorziati determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Il riparto di eventuali attività risultanti dal bilancio finale di liquidazione predisposto dai liquidatori, dovrà avvenire dividendone l'importo tra i consorziati in misura proporzionale al rapporto tra produzione certificata del socio e totale della produzione della D.O.P. Fichi di Cosenza, con valori riferiti agli ultimi dieci anni antecedenti la data della delibera di Liquidazione.

Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile fino a concorrenza.

Qualsiasi eccedenza negativa risultasse dal bilancio finale di liquidazione graverà sui consorziati in base al rapporto sopra descritto per il riparto dell'eventuale eccedenza attiva; qualora si manifestassero fra i consorziati casi di insolvenza, gli importi ad essi relativi verranno ripartiti tra gli altri consorziati.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero sorgere tra i soci e il consorzio relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, non composte entro un mese dal loro insorgere, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Cosenza. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale; la sede del collegio sarà presso il domicilio del presidente del collegio.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale avrà funzioni di arbitro irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio secondo diritto; avrà potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.

Il collegio depositerà il lodo presso il consorzio entro novanta giorni dalla nomina del presidente, salvo una proroga per il periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni, deliberata insindacabilmente dallo stesso collegio arbitrale. Ulteriori proroghe potranno

essere concesse dalle parti.

Il collegio dovrà comunicare la sua inappellabile decisione alle parti contendenti con relativa motivazione mediante plico raccomandato. Rimane sempre salva la facoltà di ardire l'autorità giudiziaria ordinaria. Il collegio arbitrale, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato e potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.

ART. 27 - OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che, a norma del presente statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile.

ART. 28 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle norme vigenti in materia di DOP e IGP.